

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA  
SEZIONE II

Registro Sentenze: 1980/2008

Registro Generale: 1680/1992

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO MOZZARELLI Presidente

BRUNO LELLI Cons., relatore

BERNARDO MASSARI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica del 30 Aprile 2008

Visto il ricorso 1680/1992 proposto da:

CONSOLE CAMPRINI BRUNO

rappresentato e difeso da:

MORELLO AVV. ANTONINO

PITTALIS AVV. GUALTIERO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SARAGOZZA 28

presso

PITTALIS AVV. GUALTIERO

contro

COMUNE DI BRISIGHELLA

rappresentato e difeso da:

CARULLO AVV. ANTONIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 47

presso la sua sede;

per l'annullamento

dell'art. 56 dello Statuto del Comune di Brisighella approvato con deliberazioni consiglieri n. 105/1991 e n. 229/1991 e pubblicato sul BUR in data 25 gennaio 1992;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI BRISIGHELLA

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. A seguito della richiesta del comune di Brisighella di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. Bruno Console Camprini questi si è costituito ai sensi dell'art. 10 del DPR. n. 1199/1971 con atto notificato al Comune di Brisighella richiamando integralmente i motivi di ricorso formulati col ricorso Straordinario stesso.

Si è costituito in giudizio anche il comune di Brisighella deducendo l'infondatezza del ricorso.

Col ricorso straordinario trasposto è stato impugnato l'art. 56 dello Statuto del Comune di Brisighella approvato con deliberazioni consiglieri n. 105/1991 e n. 229/1991 e pubblicato sul BUR in data 25 gennaio 1992.

Tale articolo recita quanto segue: “ Sostituzione del Segretario – Non sono previste le funzioni ed il ruolo del vicesegretario: in caso di assenza del Segretario comunale titolare le relative funzioni saranno svolte da altro segretario comunale, nominato secondo la normativa vigente”.

Avverso la suddetta previsione il ricorrente, vice segretario in servizio, formula censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare deduce che la facoltà di istituire il vice segretario prevista dall'art. 52 della L. n. 142/1990 non riguarda le Amministrazioni che già dispongono della qualifica.

In ogni caso, continua il ricorrente, non è consentito con lo Statuto intervenire sulla pianta organica sopprimendo qualifiche già previste con conseguente violazione, sia dell'intangibilità dello status mansionale del pubblico dipendente, sia dei principi in materia di previa informazione del soggetto inciso dalla disposizione.

Ciò posto occorre premettere che lo statuto impugnato è stato adottato in attuazione della normativa recata dalla L. n. 142/1990 concernente in nuovo ordinamento delle autonomie locali (all'epoca recentissimo).

Tale normativa all'art. 51 (Organizzazione degli uffici e del personale) prevede che i comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Stabilisce inoltre che gli incarichi di direzione possono essere conferiti anche a tempo determinato.

All'art. 52 (Segretari comunali e provinciali) prevede al punto 4 che lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvarlo o sostituirlo.

2. Ciò posto il ricorso è infondato.

Da un lato l'istituzione del vice segretario è una facoltà e non un obbligo per i singoli comuni, che, quindi, legittimamente possono non prevedere la suddetta figura esercitando su tale aspetto la loro autonomia statutaria.

Né l'impugnato art. 56 dello statuto vuole intervenire direttamente sulla pianta organica, limitandosi a prevedere nell'atto fondamentale del comune che non sono previste le funzioni ed il ruolo del vicesegretario e che in caso di assenza del Segretario comunale titolare le relative funzioni saranno svolte da altro segretario comunale, nominato secondo la normativa vigente.

Invero, come risulta dal soprariportato comma 1 dell'art. 51 della L. n. 142/1990, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è rimessa ad apposito regolamento attuativo dei principi e dei criteri posti dallo statuto fra i quali necessariamente rientra la scelta sul se avvalersi o meno della facoltà di istituire la posizione di vicesegretario.

Pertanto tutti i motivi con cui si deduce l'illegittimità della soppressione del posto o che presuppongono che la norma impugnata abbia tale effetto sono infondati, in quanto l'attuazione dello statuto e la conseguente riorganizzazione delle funzioni dirigenziali è rimessa ad altra fonte regolamentare, sia pure di rango inferiore.

D'altra parte si deve osservare, per quanto riguarda i principi ispiratori dello statuto, che l'intangibilità delle funzioni e delle qualifiche come configurate precedentemente alla riforma dell'ordinamento degli enti locali incontra un limite nel potere organizzatorio dell'Amministrazione che, peraltro, è tenuta a conformarsi alla profonda riorganizzazione delle funzioni dirigenziali degli enti locali voluta dalla L. n. 142/1990.

E' a questa, quindi, e non allo statuto (norma secondaria) che va imputato il superamento del precedente assetto delle funzioni e dei poteri della dirigenza, e,

quindi, delle mansioni eventualmente già attribuite dalle Amministrazioni comunali alle precedenti figure funzionali, ivi compresi i vicesegretari.

Inoltre la formula utilizzata dalla norma impugnata è esente dalle censure di violazione dell'ordinamento dei Segretri comunali, in quanto si limita a richiamare, per quanto riguarda le sostituzioni, la normativa di legge operando un rinvio dinamico a questa.

Per quanto sopra tutti i motivi formulati sono infondati e, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna, Sez. Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento a favore del comune di Brisighella della somma di Euro 1000,00 (mille/00) oltre a CPA ed IVA, a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 30 aprile '08

Presidente

Cons. Rel. est.

Depositata in Segreteria in data 22.05.08

Bologna li 22.05.08

Il Segretario